

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE DELLA CITTÀ DI MODUGNO

SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – Istituzione

Articolo 2 – Finalità

Articolo 3 – Compiti e funzioni

TITOLO II – LA CONSULTA

Articolo 4 – Adesione alla Consulta

Articolo 5 – Organi della Consulta

Articolo 6 – Durata in carica

Articolo 7 – Assemblea

Articolo 8 – Direttivo

Articolo 9 – Gruppi di lavoro

Articolo 10 – Presidente

Articolo 11- Coordinatore

Articolo 12 - Trasparenza e pubblicazioni

Articolo 13 - Atti consultivi e propositivi

Articolo 14 – Convocazioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 15 – Albo associazioni

Articolo 16 – Prima applicazione

Articolo 17 – Internet e social network

Articolo 18 – Trattamento dati personali

Articolo 19 – Entrata in vigore

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 25/10/2016

Emendato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2017

TITOLO I – ISTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – Istituzione

1) Il Comune di Modugno promuovendo il valore costituzionalmente protetto dell'ambiente, fissato dai precetti degli articoli 9 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana, istituisce la Consulta comunale per l'ambiente, ai sensi dell'art. 42 del proprio Statuto.

Articolo 2 – Finalità

1) La Consulta ha come obiettivo primario quello di coadiuvare l'Amministrazione Comunale, con la quale collabora lealmente e fattivamente, nella tutela ambientale.

Articolo 3 – Compiti e funzioni

1) La Consulta svolge funzioni consultive e propositive. E' suo compito:

- a) favorire il confronto e la collaborazione tra associazioni, enti, gruppi e cittadini per sviluppare la comprensione dei valori dell'ambiente, della salvaguardia del territorio come beni comuni;
- b) promuovere e formulare iniziative, proposte operative, capaci di diffondere la cultura della difesa del territorio, della valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale della città;
- c) collaborare con l'Assessorato all'Ambiente, anche nel sostenere il dialogo e il confronto fra i cittadini, l'Amministrazione comunale e le istituzioni in genere;
- d) assicurare al suo interno la reale partecipazione dei cittadini, garantendo anzitutto l'equità e la trasparenza nelle proprie attività.
- e) incoraggiare l'adozione della sostenibilità ambientale come principio guida delle attività produttive sul territorio cittadino;
- f) segnalare problematiche ed emergenze ambientali.

TITOLO II – LA CONSULTA

Articolo 4 – Adesione alla Consulta

1) Possono aderire alla Consulta le associazioni, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni onlus costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate contenente atto costitutivo e statuto, che si richiamino a principi ecologisti, ambientalisti ed animalisti, e che abbiano sede nel Comune di Modugno.

2) I comitati, per la loro intrinseca natura temporanea ex art. 39 e ss. codice civile, non possono aderire, ma solo essere auditi dalla Consulta.

3) Le iscrizioni alla Consulta sono aperte:

- a) dopo ogni tornata elettorale delle elezioni amministrative, nel periodo che intercorre tra la data dell'entrata in carica del Sindaco, con la sua proclamazione effettuata dall'ufficio elettorale centrale, e la data della prima convocazione del Consiglio comunale.
- b) durante la consiliatura ogni 19 mesi, per 30 giorni, a far data dal periodo d'iscrizione di cui al punto a).

4) L'adesione dovrà essere comunicata per iscritto, dal legale rappresentante o responsabile richiedente all'Assessore comunale con delega all'Ambiente ove già nominato o al Sindaco. Con la richiesta dovrà essere:

- a) allegato l'atto costitutivo e lo statuto;
- b) indicato il rappresentante ed il supplente designato a far parte della Consulta;
- c) esplicitata l'accettazione della clausola di essere a conoscenza che la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo, neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione.

5) Il nullaosta all'adesione, dopo il controllo del rispetto dei predetti elementi, dovrà essere comunicato all'assemblea nella prima riunione utile dall'Assessore comunale con delega all'Ambiente ove già nominato o dal Sindaco, per la relativa mera e formale presa d'atto. Ai fini della valutazione sui requisiti di associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e fondazioni onlus non sono ammessi criteri o elementi diversi da quelli proposti in questo regolamento.

6) L'avvenuta adesione va comunicata al Servizio Ambiente a cura dell'Assessore comunale con delega all'Ambiente ove già nominato o dal Sindaco ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento dell'albo delle associazioni, delle organizzazioni e delle fondazioni aderenti alla Consulta.

7) Nel caso di assenza per n. 3 (tre) riunioni di seguito di un componente, si determina la sua automatica decadenza e l'organismo che lo ha espresso dovrà procedere alla sua sostituzione, comunicando il nuovo nominativo per iscritto all'Assessore comunale con delega all'Ambiente ove già nominato o al Sindaco. Nessun membro designato può rappresentare più di un'associazione, organizzazione o fondazione.

8) È fatto inoltre obbligo alle associazioni, organizzazioni e fondazioni che intendono aderire alla Consulta richiedere contestualmente l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni.

Articolo 5 – Organi della Consulta

1) Sono organi della Consulta:

- a) l'assemblea, quale organo di indirizzo generale;
- b) il direttivo, quale organo esecutivo dell'assemblea;
- c) i gruppi di lavoro; quali organi di studio dell'assemblea su temi specifici;
- d) il presidente, quale organo di raccordo con l'Amministrazione comunale;
- e) il coordinatore, quale organo di raccordo con le associazioni-organizzazioni e fondazioni onlus.

Articolo 6 – Durata in carica

1) La Consulta è costituita, dura in carica e decade seguendo le sorti del Consiglio comunale. In particolare:

- a) l'assemblea resta in carica sino alla fine della consiliatura;
- b) i gruppi di lavoro restano in carica per il tempo necessario ad espletare le loro funzioni e comunque non oltre 6 mesi dalla loro costituzione, prorogabili di altri 3 mesi in casi di studio particolarmente oneroso, con motivazione scritta e relativa relazione comprovante la necessità, da ratificare preventivamente in assemblea;
- c) il coordinatore resta in carica 20 mesi ed il ruolo si rinnova entro tale termine con l'elezione da parte dell'assemblea di un nuovo componente nell'ultimo mese utile. Non è possibile la rielezione di chi abbia ricoperto il ruolo durante la stessa consiliatura;
- d) il presidente resta in carica sino alla fine della consiliatura, salvo revoca e remissione della delega o scioglimento del Consiglio comunale;
- e) durante eventuali periodi commissariali la Consulta è sciolta.

Articolo 7 – Assemblea

1) L'assemblea è costituita da un rappresentante democraticamente espresso da ciascuna associazione, organizzazione o fondazione onlus che, in forza dell'articolo 4 di questo Regolamento, abbia validamente proposto la propria candidatura e che abbia ottenuto il nullaosta a farvi parte.

2) E' compito dell'assemblea:

- a) fissare annualmente le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, da comunicare per iscritto in una relazione al Consiglio comunale, entro 10 giorni dalla prima seduta valida dell'assemblea, in cui obbligatoriamente devono essere stabilite;
- b) aggiornare semestralmente le predette linee di indirizzo, da comunicare con relazione per iscritto al Consiglio comunale, entro 5 giorni dalla prima valida seduta utile nel periodo dell'assemblea;
- c) contribuire alla definizione dell'ordine del giorno della Consulta suggerendo argomenti e temi al presidente;
- d) formulare, sugli argomenti di sua competenza, proposte e progetti da sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale e per essa non vincolanti;
- e) fornire pareri, su impulso della Giunta comunale e per essa non vincolanti, in merito a strumenti di programmazione di competenza comunale;

- f) approfondire particolari problematiche ambientali, di rilevante interesse per la comunità;
- g) eleggere il Coordinatore;
- h) nominare, su proposta del direttivo, i componenti dei gruppi di lavoro su argomenti specifici;
- i) formulare la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da presentare annualmente per iscritto al Consiglio comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno;
- l) eleggere un segretario, scelto tra i membri dell'assemblea.

3) L'assemblea si riunisce almeno ogni 2 mesi, in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, su convocazione del presidente, che cura l'ordine del giorno rendendolo disponibile almeno 7 giorni prima. Può richiedere al presidente di essere convocata entro i successivi 15 giorni, inoltrando proposta tramite il coordinatore, dopo aver votato palesemente con almeno un terzo dei suoi componenti la richiesta contenente le motivazioni della convocazione. Le sedute dell'assemblea sono validamente costituite quando sono presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

Articolo 8 – Direttivo

- 1) Il consiglio direttivo è composto da 5 componenti. Ne fanno parte:
- a) l'Assessore comunale con delega all'Ambiente ove già nominato o il Sindaco;
 - b) il coordinatore della Consulta;
 - c) il presidente della Commissione consiliare comunale competente in materia ambientale;
 - d) un consigliere comunale, espressione della maggioranza se il presidente della predetta Commissione è espressione della minoranza o viceversa;
 - e) un segretario, senza diritto di voto, scelto dal presidente tra i membri dell'assemblea.
- 2) E' compito del consiglio direttivo sviluppare le linee di indirizzo fissate dall'assemblea, per il perseguimento degli obiettivi istituzionali e proporre all'assemblea:
- a) iniziative tendenti alla realizzazione delle predette linee;
 - b) deliberazioni, argomenti e iniziative, ex articolo 7 comma 2 lettera d), da far esaminare alla Giunta comunale;
 - c) la costituzione di gruppi di lavoro su argomenti specifici.
- 3) Tutte le proposte da sottoporre alla Giunta comunale, di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, devono essere presentate all'assemblea, che deve ratificarle con un numero di voti pari almeno ai due terzi dei componenti. In caso di parità di voti all'interno del direttivo è dirimente il voto del presidente. In caso l'assemblea si esprima con parità di voti favorevoli e contrari la proposta è respinta.

Articolo 9 – Gruppi di lavoro

- 1) I gruppi di lavoro, composti dai soli membri della Consulta, hanno il compito di analizzare i problemi specifici relativi agli indirizzi annuali individuati dall'assemblea e di progettare e proporre all'organo di indirizzo generale iniziative tese a favorire la cultura dell'ambiente, da attuare con il coordinamento del consiglio direttivo.
- 2) Ogni gruppo di lavoro provvede alla nomina del proprio coordinatore, eletto con un numero di voti espressi in modo palese pari almeno ai due terzi dei componenti. Resta in carica non oltre 6 mesi, prorogabili di altri 3 mesi, ed è rieleggibile. È compito del coordinatore:
- a) informare con relazione scritta, periodicamente e comunque mensilmente o con minor termine nel caso di attività con minor durata, il consiglio direttivo sull'andamento dei lavori del gruppo stesso;
 - b) nominare un segretario, scelto tra i membri del gruppo.
- 3) In caso d'inoperosità del gruppo di lavoro o di mancanza di risultati, attestati dall'assenza agli atti delle predette relazioni, il gruppo di lavoro è sciolto ed i membri che ne hanno fatto parte perdono sino a fine consiliatura il diritto di voto in assemblea.

Articolo 10 – Presidente

- 1) Il ruolo di presidente è ricoperto dall'Assessore comunale con delega all'Ambiente ove già nominato o dal Sindaco. Il presidente coordina i lavori, convoca l'assemblea ed il direttivo della Consulta, presiedendone

le riunioni. È suo compito:

- a) fissare l'ordine del giorno, raccogliendo le proposte finalizzate alla sua stesura da parte dell'assemblea, motivando l'esclusione o il rinvio di eventuali punti;
- b) presentare al Consiglio ed alla Giunta comunale, con relazione scritta, le annuali relazioni e l'aggiornamento sulle linee d'indirizzo e sull'attività svolta comprensiva dei risultati conseguiti, prodotta dalla Consulta ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento;
- c) valutare le adesioni alla Consulta, verificando che i richiedenti rientrino nelle caratteristiche descritte nell'articolo 4 del presente Regolamento e comunicando il relativo parere-nullaosta all'assemblea;
- d) mantenere costanti i rapporti tra l'assemblea e l'amministrazione, garantendo adeguata informazione;
- e) nominare un segretario del direttivo, scelto tra i membri dell'assemblea.

Articolo 11 – Coordinatore

1) È eletto tra i componenti dell'Assemblea, con un numero di voti espressi a scrutinio segreto pari almeno ai due terzi dei componenti. È suo compito:

- a) mantenere costanti i rapporti tra i componenti dell'assemblea, garantendo una adeguata informazione;
- b) redigere, su impulso dell'assemblea, le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, l'aggiornamento e la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del presente Regolamento. L'omissione comporta la decadenza dal ruolo sino a fine consiliatura e l'impossibilità di rivestirla nuovamente.
- c) dare corso al mandato ricevuto dall'assemblea, sulla base delle linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Articolo 12 - Trasparenza e pubblicazioni

1) Le sedute, in forza del principio di trasparenza, sono sempre pubbliche. Il pubblico non può prendere parte alla discussione né alla votazione e in caso di disturbo al regolare svolgimento dei lavori può essere allontanato dal presidente con specifiche motivazioni.

2) Di ogni seduta dell'assemblea, del direttivo e dei gruppi di lavoro viene redatto un verbale, a cura del segretario designato secondo le norme del presente Regolamento. Il verbale contiene:

- a) l'esposizione sintetica degli argomenti trattati;
- b) le posizioni sviluppatesi nel corso del dibattito;
- c) il testo integrale delle deliberazioni assunte con il risultato delle votazioni eventualmente effettuate;
- d) eventuali specifiche dichiarazioni che ciascun membro o componente abbia richiesto di specificare.

3) Tutti i verbali della Consulta e le relazioni ex articolo 7 del presente Regolamento sono:

- a) protocollati agli atti del Servizio Ambiente a cura del coordinatore, che in caso di reiterata omissione decade dal ruolo sino a fine consiliatura;
- b) pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Modugno.

4) L'albo delle associazioni, delle organizzazioni e delle fondazioni aderenti alla Consulta è tenuto a cura del Servizio Ambiente. L'albo, che va costantemente aggiornato seguendo la tempistica per le adesioni indicato nel presente Regolamento, deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Modugno.

Articolo 13 - Atti consultivi e propositivi

1) Non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale gli eventuali pareri, proposte e progetti espressi dalla Consulta. Dei pareri, tuttavia, deve essere data menzione negli atti deliberativi comunali ai quali si riferiscono per oggetto e materia.

2) Il presidente su richiesta espressa con voto palese dei due terzi dei componenti dell'assemblea è tenuto a sottoporre all'attenzione del Sindaco e della giunta, le proposte di atti deliberativi formulati dalla Consulta. La proposta, regolarmente protocollata a cura del coordinatore, deve essere inoltre indirizzata al Presidente del Consiglio comunale e per suo tramite ai consiglieri comunali. È discrezione della Giunta comunale valutarne l'adozione.

Articolo 14 – Convocazioni

- 1) L'assemblea è convocata dal presidente:
 - a) con avviso pubblico sull'Albo del Comune di Modugno;
 - b) con servizio di posta elettronica certificata o altre eventuali modalità di comunicazione adeguate.
- 2) Il presidente su richiesta, inoltrata dal coordinatore, di almeno un terzo dei componenti dell'assemblea è tenuto a convocare straordinariamente l'organo di indirizzo generale entro i successivi 15 giorni, a partire dalla data del protocollo.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE ECONCLUSIVE

Articolo 15 – Albo associazioni

- 1) Non si applica quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 4 del presente regolamento sino alla costituzione ed all'entrata in vigore dell'albo comunale delle associazioni.

Articolo 16 – Prima applicazione

- 1) In fase di prima applicazione del Regolamento la Consulta comunale per l'ambiente in carica decade. In particolare:
 - a) con l'entrata in vigore del Regolamento decadono dai ruoli i preesistenti organismi della Consulta;
 - b) con l'entrata in vigore del Regolamento devono essere presentate ex novo le richieste di adesione da parte delle associazioni, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle fondazioni onlus. A tal fine il termine utile è di 15 giorni ed il periodo d'iscrizione sarà comunicato con apposito avviso sull'Albo pretorio del Comune.
- 2) I termini posti dall'articolo 6, comma 1, lettera c) per la durata in carica del coordinatore è ricalcolato dividendo in tre periodi uguali il periodo della consiliatura, a far data dalla prima riunione valida dell'assemblea. Con lo stesso criterio si ricalcolano i termini per le iscrizioni ex articolo 4, comma 3, lettera b) del presente Regolamento.

Articolo 17 – Internet e social network

Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dell'art. 12 del presente regolamento è fatto divieto, sino all'entrata in vigore del disciplinare-regolamento per l'utilizzo della pagina facebook comunale e degli altri social network, di creare o gestire gruppi, pagine o profili relativi alla Consulta comunale dell'ambiente del Comune di Modugno. Il divieto si applica anche ai siti internet.

Articolo 18 – Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati possono esercitare i diritti riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/03 s.m.i.
2. I dati trattati in conformità alle norme vigenti, dagli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo con l'entrata in vigore della deliberazione che lo approva. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali, in particolare quello approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.14 del 06/03/2012, e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.